



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

ORDINANZA n. 4 del 22 MARZO 2022

OGGETTO: Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina nel territorio della Regione del Veneto a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022. Approvazione dello schema di Accordo Quadro e singolo contratto per le strutture ricettive.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario".

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina";

VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" ed in particolare l'art. 3.

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28 febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

VERIFICATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 che il Dipartimento della Protezione Civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2 che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui artt. 2, 3 e 4;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3 che è istituito un Comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 che i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.

CONSTATATO che in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è stata diramata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute la Circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022 contenente "Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali".



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

VISTA la comunicazione del Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 del 3 marzo 2022 recante "Profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 in favore dei cittadini di nazionalità ucraina".

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il tempestivo accesso per i cittadini ucraini, provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che arrivano in Italia, ai percorsi disciplinati per la sorveglianza sanitaria oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della Salute.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell'U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell'Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario – quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.

PRESO ATTO che il Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013) è presieduto dall'ing. Luca Soppelsa – Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale che lo coordina tecnicamente e funzionalmente, convocando i Direttori di Area di cui all'assetto organizzativo della Giunta regionale, gli Enti del sistema regionale interessati e invitando le Istituzioni territoriali e gli altri Soggetti pubblici e/o privati utili compresi i gestori dei servizi pubblici per la definizione delle migliori linee di intervento.

PRESO ATTO che il 7 marzo 2022 si è tenuta una riunione tra il Presidente della Regione, l'Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, l'Assessore regionale agli Affari Legali, ai Lavori Pubblici e ai Trasporti, l'Assessore regionale ai Fondi UE, al Turismo, all'Agricoltura e al Commercio Estero, il Segretario Generale della Programmazione, il Direttore della Direzione del Presidente, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, il Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, il Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, il Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale, il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, nonché il Prefetto di Venezia e il Direttore Generale di ARPAV.

VERIFICATO che spetta al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina nel nostro Paese. Al contempo le Regioni e le Province autonome coordinano i sistemi regionali di protezione civile impegnati nel concorso delle attività di accoglienza, soccorso e assistenza, provvedendo ad organizzare:

- la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali;
- le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivano in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo;



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

- l'assistenza sanitaria;
- l'assistenza delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano.

VERIFICATO che per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID-19. Inoltre a supporto delle attività previste possono operare le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni e Province autonome.

VERIFICATO che le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, in raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupano dell'accoglienza dei cittadini ucraini giunti in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione già istituiti. Inoltre, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità, possono provvedere a reperire ulteriori strutture ricettive. Le Prefetture possono, nell'ambito delle forme di coordinamento previste, rappresentare ulteriori specifiche esigenze alle Regioni e Province autonome per l'alloggio temporaneo e l'assistenza ai cittadini ucraini.

RICHIAMATA la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 15709 dell'8 marzo 2022 con disposizioni attuative delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022.

RITENUTO di avvalersi della facoltà di individuare uno o più Soggetti Attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento, come disposto dall'art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022.

DATO ATTO che con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 recante "Primi interventi urgenti in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento" e la successiva Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 recante "Individuazione di ulteriori Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento ad integrazione dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022" sono stati individuati i seguenti Soggetti Attuatori:

- il dott. Nicola DELL'ACQUA - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario - esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile, quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore coordinatore;
- la dr.ssa Francesca RUSSO - Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per l'attuazione delle misure di sanità pubblica;
- l'ing. Loris TOMIATO - Direttore Generale di ARPAV quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla sorveglianza territoriale e ambientale;
- l'ing. Luca SOPPELSA - Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile;



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

- il dott. Mauro Giovanni VITI - Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata;
- l'ing. Elisabetta PELLEGRINI - Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa della logistica per il trasporto delle persone e l'accoglienza in edifici pubblici;
- il dott. Idelfo BORGIO - Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale;
- l'ing. Paolo FATTORI - Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per le misure di accoglienza in strutture sanitarie;
- il dott. Tiziano BARONE - Direttore di Veneto Lavoro quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per i tematismi relativi al servizio del lavoro;
- il dott. Paolo ROSI - Responsabile C.R.E.U. quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per l'assistenza sanitaria.

DATO ATTO che con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 l'ing. Soppelsa è stato individuato quale titolare della contabilità speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022.

VERIFICATO che in relazione all'assistenza sanitaria, al fine di favorire il trasferimento dei cittadini ucraini con particolari esigenze sanitarie attualmente presenti nei territori di Polonia, Romania, Slovacchia e Moldavia,

- il Dipartimento della Protezione Civile con comunicato del 7 marzo 2022 ha informato dell'avvenuta attivazione della CROSS - Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario;
- la CROSS, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile e in risposta alla specifica richiesta della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione europea, provvederà, in raccordo con i Referenti sanitari regionali, alla ricognizione dei posti letto disponibili nelle Regioni e Province Autonome e all'organizzazione del trasferimento dei pazienti tramite MEDEVAC - Medical Evacuation;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale garantirà il flusso informativo con le Ambasciate e i Consolati italiani, per favorire le attività sul territorio e le relazioni con i soggetti interessati;

VERIFICATO che il Dipartimento della Protezione Civile con comunicato del 9 marzo 2022 ha pubblicato una scheda informativa "Benvenuto in Italia" - realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell'Interno - per i cittadini ucraini che sono entrati o stanno entrando in Italia e per i quali si sta predisponendo un piano di prima accoglienza contenente quali sono gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, come regolarizzare la propria posizione in Italia.

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 3 del 10 marzo 2022 recante "Adozione del modello organizzativo per la gestione e il superamento dell'emergenza sanitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022. Indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica".



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

VERIFICATO che il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 marzo 2022 recante "Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale" ha stabilito che l'applicazione dell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019 è sospesa fino al 31 dicembre 2022, limitatamente all'Ucraina.

DATO ATTO, in particolare per quanto riguarda l'accoglienza e l'ospitalità, che l'OCDPC n. 872/2022, all'art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l'emergenza COVID19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti Attuatori.

RICHIAMATO che i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all'art. 9, dell'OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022, i relativi oneri finanziari saranno assunti, dai Soggetti Attuatori individuati, a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022 e intestata all'ing. Luca Soppelsa.

RITENUTO di dovere assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggio ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime.

RICHIAMATO i Decreti del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 1 dell'11 marzo 2022 e n. 2 del 14 marzo 2022.

VALUTATA favorevolmente la proposta del Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, come individuato con Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022, di definire soluzioni di alloggio ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina in conformità a quanto disposto dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 2, comma 3, mediante il reperimento diretto di soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio.

PRESO ATTO dei nulla osta pervenuti, per le vie brevi, dalle Associazioni di Categoria degli Albergatori del Veneto rappresentate da Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, da Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto e da Assoturismo Confesercenti Veneto.

VERIFICATO che per la tenuta delle presenze il dott. Idelfo BORGIO - Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariato e cyber security regionale con Decreto n. 3 del 15 marzo 2022 ha provveduto ad attivare un portale telematico denominato EMERGENZA UCRAINA (<https://emergenzaucraina.regione.veneto.it>), il cui accesso sarà definito attraverso apposite disposizioni che verranno emanate dal suddetto Soggetto Attuatore.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 con la quale in merito al trattamento dei dati personali all'art. 5 ha stabilito che:

1. nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con OCDPC in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza;
2. la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna;
3. il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
4. in relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti indicati nelle OCDPC conferiscono le autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

RICHIAMATO l'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che obbliga i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive a comunicare alle questure territorialmente competenti, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, le generalità delle persone alloggiate.

RITENUTO necessario approvare lo schema di Accordo Quadro in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

PRECISATO che tale Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria degli Albergatori del Veneto e dal Commissario delegato o su sua delega dal Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza.

RITENUTO necessario approvare, altresì, lo Schema di singolo contratto in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall'Ucraina e che riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i Referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio.

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata provvederà, in relazione ai singoli contraenti, ad acquisire la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 80 e 163, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante autocertificazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa anche ai fini della normativa antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011,



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

ove trovi applicazione, nonché il documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 30/1/2015.

PRECISATO che i singoli contratti saranno sottoscritti dal Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, in nome e per conto del sottoscritto Commissario delegato.

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi.

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla 18 febbraio 2022, n. 11;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022;
- il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14;
- il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022;
- il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;
- la Circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
- la nota del Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 del 3 marzo 2022;
- la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 15709 dell'8 marzo 2022;
- il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 marzo 2022;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022 e n. 3 del 10 marzo 2022;
- i Decreti del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 1 dell'11 marzo 2022 e n. 2 del 14 marzo 2022;
- il Decreto n. 3 del 15 marzo 2022 Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

DISPONE

ART. 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 (Modalità di utilizzo delle strutture ricettive presenti nel territorio regionale)

1. Di assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime.
2. Di approvare lo schema di Accordo Quadro in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale. L'Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria degli Albergatori del Veneto rappresentate da Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, da Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto e da Assoturismo Confesercenti Veneto e dal Commissario delegato o su sua delega dal Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza.
3. Di approvare lo Schema di singolo contratto in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la Struttura Ricettiva che ospita le persone provenienti dall'Ucraina e riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i Referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio. I singoli contratti saranno sottoscritti dal Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, in nome e per conto del sottoscritto Commissario delegato.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'OCDPC n. 872/2022, i relativi oneri finanziari saranno assunti, a valere sulla contabilità speciale intestata all'ing. Luca Soppelsa o con altre modalità che verranno indicate dalle ODCPC.
5. Di utilizzare il portale telematico denominato EMERGENZA UCRAINA, il cui accesso sarà riservato, tramite apposite credenziali di accesso, ai soli operatori coinvolti nella gestione dell'emergenza come attivato con Decreto n. 3 del 15 marzo 2022 del Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale (<https://emergenzaucraina.regione.veneto.it>), il cui accesso sarà definito attraverso apposite disposizioni che verranno emanate dal suddetto Soggetto Attuatore.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

6. Di incaricare il Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata ad acquisire, in relazione ai singoli contraenti, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli articoli 80 e 163, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante autocertificazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa anche ai fini della normativa antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011, ove trovi applicazione, nonché il documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 30/1/2015.

7. Di rinviare alle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 in materia di trattamento dei dati personali.

8. Di rinviare alle disposizioni di cui all'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che obbliga i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive a comunicare alle questure territorialmente competenti, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, le generalità delle persone alloggiate.

ART. 3 (Ulteriori disposizioni)

1. Si fa rinvio all'ordinamento statale e alla normativa di settore di carattere emergenziale per quanto compatibile.

2. La presente ordinanza può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione delle misure di sanità pubblica.

3. La presente ordinanza è trasmessa ai Prefetti, alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni ed alle Aziende ULSS del Veneto.

ART. 4 (Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviata ai soggetti interessati.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Dott. Luca Zaia



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

Allegato A all'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22 Marzo 2022

Crisi Internazionale Ucraina

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI INTERNAZIONALE IN ATTO

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI
INTERNAZIONALE IN ATTO**

VENEZIA, IL GIORNO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2022

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO, giusta nomina O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022.** domiciliato per la carica a
Venezia a Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI: CONFINDUSTRIA VENETO
COORDINAMENTO TURISMO, FEDERALBERGHI E FAITA CONFCOMMERCIO
VENETO, ASSOTURISMO CONFESERCENTI VENETO**

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31.12.2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il D.L. 14 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crisi ucraina";
- il D.L. 16 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crisi ucraina";
- l'OCDPC n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:
 - all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
 - all'art. 3, comma 4 che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati per l'alloggio temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 che ha nominato quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1 dell'OCDPC n. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore della Direzione Turismo - dott. Mauro Giovanni Viti.

RITENUTO necessario con il presente Accordo Quadro assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate e conseguentemente definire:

- condizioni uniformi di ospitalità;
- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all'OCDPC n. 872/2022.

3. Il presente Accordo Quadro non limita i gestori delle Strutture Ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

4. Le Associazioni di Categoria, sottoscrittrici del presente Accordo Quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la Struttura Ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro (il cui schema è stato approvato con Ordinanza del Commissario delegato n.....del.....) il dott. Mauro Giovanni Viti in qualità di Soggetto Attuatore, sottoscriverà un apposito singolo contratto.

5. Per dare esecuzione al presente Accordo Quadro il Soggetto Attuatore incaricato contatta i Referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto, Assoturismo Confesercenti Veneto) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "due stelle".

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- pernottamento + prima colazione (35,00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;

- il monitoraggio delle presenze, attraverso il portale telematico EMERGENZA UCRAINA, messo a disposizione dal Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale con Decreto n. 3 del 15 marzo 2022, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

5. Come previsto dall'art. 9, comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022 l'importo complessivo dell'affidamento alla singola struttura ricettiva non può essere superiore ad Euro 214.900,00 IVA esclusa.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.

2. Qualora il gestore della Struttura Ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo Quadro)

1. Il presente Accordo Quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

2. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente Accordo Quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 (Fatturazione)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, emette fattura elettronica, sulla base del prezzario di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.

2. Le fatture devono essere indirizzate all'ing. Luca Soppelsa in qualità di intestatario della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022, con sede a Marghera (Ve), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti e sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente Accordo Quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente Accordo Quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 e s.m.i, a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario delegato

..... (firmato digitalmente)

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, (firmato digitalmente)

Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto, (firmato digitalmente)

Assoturismo Confesercenti Veneto (firmato digitalmente)



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

Allegato B all'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22 Marzo 2022

Crisi Internazionale Ucraina

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI INTERNAZIONALE IN ATTO

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI
INTERNAZIONALE IN ATTO

VENEZIA, IL GIORNO DEL MESE DI DELL'ANNO 2022

Il dott. Mauro Giovanni VITI - Direttore della Direzione Turismo, domiciliato per la carica a in in qualità di Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, individuato con Ordinanze del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 e n. 2 del 10 marzo 2022 (più avanti, per brevità, "Soggetto Attuatore")

E

Il Sig. nato a il
domiciliato per la carica in, in qualità di Legale Rappresentante della
Struttura Ricettiva ospitante denominata con sede in
C.F. e P.IVA,
in seguito per brevità indicata come "**Struttura Ricettiva ospitante**"

RICHIAMATI:

- l'OCDPC n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:
 - all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
 - all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 che ha nominato quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1 dell'OCDPC n. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore della Direzione Turismo - dott. Mauro Giovanni Viti.

EVIDENZIATO CHE:

- in data è stato stipulato un Accordo Quadro tra il Commissario delegato della Regione Veneto e le Associazioni di Categoria Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto e Assoturismo Confesercenti Veneto;
- ai sensi di tale Accordo Quadro il gestore della Struttura Ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone, il trattamento di:
 - a) pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA);
 - b) pernottamento + prima colazione (35,00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

Le tariffe, sopra indicate sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni;

- le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo. Qualora il listino della Struttura Ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito;
- detto Accordo Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
- di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle Strutture Ricettive a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalle stesse attivate, ai fini dei percorsi di accoglienza di cui all'OCDPC n. 872/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la Struttura Ricettiva che ospita le persone e riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i Referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio.

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva ospitante)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone di cui al precedente art. 1, a discrezione della persona ospitata, il trattamento di:
 - pensione completa ad Euro..... procapite/giornaliero + IVA;
 - pernottamento + prima colazione ad Euro..... procapite/giornaliero +IVA.
2. Le tariffe, sopra indicate, sono quelle in vigore al momento dell'ospitalità e comunque non possono essere maggiori della tariffa massima indicata nelle premesse e nell'accordo quadro stipulato, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito.
3. Le tariffe, sopra indicate, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.
4. Detta tariffazione è stata concordata con le Associazioni di Categoria ed è stata ritenuta congrua sia dalle stesse che dalle parti del presente contratto.
5. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:
 - l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
 - gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
 - il monitoraggio delle presenze, attraverso il portale telematico EMERGENZA UCRAINA, messo a disposizione dal Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale con Decreto n. 3 del 15 marzo 2022, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto, ___ del _____.
2. Qualora il gestore della Struttura Ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 4 (Durata ed eventuale modifica del singolo contratto)

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e perde efficacia con la conclusione dello stato di emergenza. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni, previste nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 (Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione)

1. L'importo del presente contratto è stimato in..... Euro (IVA esclusa) ovvero.....Euro (IVA al 22% inclusa).

2. L'ammontare di quanto effettivamente dovuto alla Struttura Ricettiva, sarà calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza delle stesse presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente ricevuto dall'ospite.

3. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse alla fine di ogni mese in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso.

4. Le fatture devono essere indirizzate all'ing. Luca Soppelsa in qualità di intestatario della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022, con sede a Marghera (Ve), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti e sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

1. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore nella persona di

Il Legale Rappresentante della Struttura Ricettiva ospitante